

<b>MISE</b> <b>Credito d’Imposta per consulenze nella quotazione delle PMI</b>	
<b>Titolo</b>	<b>MISE</b> <b>Credito d’Imposta per spese di consulenza alla quotazione delle PMI</b>
<b>Descrizione</b>	<p>Il credito d’imposta sostiene le <b>PMI</b> per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.</p> <p>In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della <a href="#">legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)</a> le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potranno usufruire di un credito d’imposta fino ad un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti.</p> <p><b>Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza elencate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;</li> <li>• Attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;</li> <li>• Attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;</li> <li>• Attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;</li> <li>• Attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;</li> <li>• Attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;</li> <li>• Attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.</li> </ul>

<b>Budget Progetto</b>	Max. € 1 Milione	<b>% di Finanziamento</b>	Max. 50 %
<b>Apertura</b>	01/01/2018	<b>Scadenza</b>	31/12/2020
<b>Beneficiari</b>	<p><b>Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI con le seguenti caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6;</li> <li>• Operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;</li> <li>• Sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;</li> <li>• Presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;</li> <li>• Ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;</li> <li>• Non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>• Sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;</li> <li>• Non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.</li> </ul>		
<b>Tag.</b>	MISE, Impresa, PMI, Quotazione di Mercato, Europa		
<b>Link</b>	<a href="http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi">http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi</a>		